



**Comune di Calatabiano
(Provincia di Catania)**

SERVIZI SCOLASTICI

Prot. n. 2843 del 28.02.2012

Al Presidente del seggio di gara

dr.ssa C. Puglisi

SEDE

OGGETTO: appalto del servizio di mensa presso la Scuola dell'Infanzia di Calatabiano - Procedimento di verifica congruità offerta. Art. 86, co. 3, del D.Lgs. n. 163/2006.

Con verbale di gara del 06.02.2012, essendo il servizio in oggetto da aggiudicare in favore dell'offerta al prezzo più basso, non essendo esercitabile la facoltà di esclusione automatica stante che il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci ed applicandosi l'art. 86, co. 3, del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 (valutabilità della congruità dell'offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa), giusta il disposto dell'art. 124, co. 8, e dell'art. 253, co. 20 *bis*, del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 (cfr., in merito, circolare Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità 29.09.2011, n. 2), il Presidente del seggio di gara ha chiuso la seduta di gara e rimesso a questo responsabile del procedimento, dr.ssa Di Bella Santa, l'eventuale verifica di congruità dell'offerta di maggiore ribasso di cui al succitato art. 86, co. 3, del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, così come previsto dal combinato disposto degli artt. 284 e 121, co. 8, del D.P.R. 05.10.2010, n. 207.

Con successiva nota prot. n. 1863 del 07.02.2012, la scrivente ha richiesto al concorrente "Consorzio Sociale Glicine", via Paratore, n. 8, Palermo, che ha presentato l'offerta di maggiore ribasso (31% sul prezzo a base di gara), assegnando il termine massimo di quindici giorni, la presentazione, per iscritto, di giustificazioni in ordine alla congruità dell'offerta presentata, acquisita al prot. n. 1697 del 06.02.2012, per l'appalto del servizio di mensa presso la Scuola dell'Infanzia di Calatabiano, la cui gara è stata espletata in data 06.02.2012, ore 17,30 e seguenti, atteso che la stessa si discosta significativamente dai ribassi praticati dagli altri partecipanti.

Con ulteriore nota prot. n. 2753 del 24.02.2012, la sottoscritta ha richiesto al predetto Consorzio l'inoltro di precisazioni, sotto l'aspetto economico o in base a criteri di logica, ritenute pertinenti in riferimento all'utile d'impresa, in ragione della sua esiguità, affinché possa essere assicurata una prestazione adeguata a soddisfare l'interesse pubblico alla regolare esecuzione del servizio.

Acquisite le ulteriori precisazioni richieste, con nota del 27.02.2012, assunta al prot. n. 2808 del 28.02.2012, ed atteso che:

- la verifica di congruità deve essere finalizzata ad accertare se la non congruità di una o più componenti dell'offerta si traduce nella inattendibilità dell'offerta nel suo insieme (cfr.

C.G.A. n. 520/01; C. di S., sez. IV, n. 882/02; C. di S., sez. V, 28/1/2009, n. 466; C. di S., sez. VI, 8 marzo 2004, n. 1072; C. di S., sez. V, n. 814/99 e n. 882/02; T.A.R. Catania, sez. III, 5/09/2007, n. 1393; T.A.R. Lombardia Milano, sez. III, 23/2/2009, n. 1356);

- la motivazione, in caso di giudizio favorevole, può essere meno analitica, potendo essere costruita *per relationem* alle giustificazioni fornite dal concorrente, se congrue (cfr. tra le ultime C. di S., sez. V, 11/07/08, n. 3181);
- le indicazioni giurisprudenziali vanno nel segno di ritenere che il confronto comparativo con i prezzi delle altre offerte non sempre possa fornire elementi risolutivi per giudicare congruo un prezzo, in quanto quest'ultimo dipende dalle condizioni organizzative, economiche, produttive e commerciali di ciascun offerente e che, pertanto, la verifica dell'anomalia va effettuata in termini assoluti per ciascuna offerta che supera la "soglia di anomalia" e non già in relazione alle altre offerte;
- consolidata giurisprudenza amministrativa asserisce che la congruità di una offerta anomala è espressione di un potere tecnico discrezionale dell'amministrazione, di per sé insindacabile in sede di legittimità, salva l'ipotesi in cui le valutazioni siano manifestamente illogiche o fondate su una insufficiente motivazione o da errore di fatto;

si ritiene l'offerta in questione congrua, alla luce delle giustificazioni prodotte dal Consorzio, alle quali si rimanda *per relationem*, atteso, in particolare, che l'offerente fruisce di risparmi contributivi e tributari che, pur non sostanziando un pregiudizio retributivo per la manodopera utilizzata, si riflettono sul costo del personale. Detto risparmio fiscale e contributivo produce effetti, come evidenziato nelle stesse giustificazioni, anche sull'utile d'impresa (C. di S., sez. V, 21/01/2009, n. 278).

La giustificabilità del ribasso anomalo appellandosi alla legge n. 407/1990, che propriamente consente di fruire dell'esonero dall'obbligo del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali con l'assunzione di lavoratori disoccupati, è stata positivamente riscontrata anche dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici con il parere di precontenzioso Avcp n. 56/2009.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



(Dr.ssa Di Bella Santa)

Di Bella